

## Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena               | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.<br>(Estensore)           |

Nella seduta del 19 aprile 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

In fase di reclamo il ricorrente contesta all'intermediario convenuto alcune competenze ritenute "sproporziate", per un importo complessivamente pari a € 1.015,81, relative ad un conto corrente estero che, secondo il ricorrente, sarebbe stato aperto dalla banca in sostituzione di un precedente rapporto di conto corrente e contestualmente all'erogazione di un finanziamento, senza la propria richiesta e la propria firma. Il ricorrente precisa inoltre che non vi sarebbe stata alcuna ragione di aprire un conto corrente estero, considerato che, pur avendo la residenza anagrafica a Londra, ha la residenza fiscale a Milano, dove lavora a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'aprile 2006. Ciò premesso, il ricorrente chiede il rimborso delle spese addebitate e la contestuale chiusura del conto, aggiungendo di essere disposto ad accettare l'estinzione del finanziamento concesso in suo favore dall'intermediario, al posto del rimborso richiesto.

L'intermediario convenuto respinge le richieste del ricorrente, sostenendo in particolare che: (i) sia il contratto di conto corrente estero sia lo *specimen* di firma sono stati regolarmente sottoscritti dal cliente, che ha quindi accettato le relative clausole contrattuali; (ii) anche il modulo di richiesta di estinzione del precedente conto corrente risulta regolarmente sottoscritto; (iii) in occasione dell'apertura del nuovo conto è stato sottoscritto dal cliente anche il modulo di "autocertificazione di non residenza valutaria", ai sensi del quale il ricorrente ha dichiarato di "possedere i requisiti necessari ai fini valutari per detenere uno o più rapporti di pertinenza estera". Peraltro, con riguardo agli importi addebitati al ricorrente a titolo di commissione mancanza fondi, per € 175,00 al 30.9.2009 e per € 25,00 al 31.12.2009, la banca dichiara la propria disponibilità a riaccreditarne l'importo, come pure manifesta la disponibilità a procedere alla chiusura dei rapporti in essere, previa regolarizzazione degli stessi.



Con il ricorso, oltre a riproporre le richieste avanzate in sede di reclamo, il ricorrente avanza alcune ulteriori richieste restitutorie, non oggetto di preventivo reclamo: (i) rimborso di € 63,00 per spese di accredito stipendio dal 30.9.2007 all'11.9.2008; (ii) rimborso di € 20,75 per spese di recupero crediti e interessi di mora applicati a causa del cambio delle coordinate bancarie del conto corrente imposto dalla banca; (iii) rimborso delle spese di chiusura conto, quantificate in € 88,00 ma non ancora addebitate. Al riguardo, l'intermediario replica eccependo che il ricorso è irricevibile in relazione alle domande avanzate senza la proposizione del preventivo reclamo.

Nel ricorso il ricorrente: (i) ammette di aver sottoscritto il contratto di conto corrente oggetto di contestazione, precisando tuttavia che, essendo l'apertura del nuovo conto avvenuta contestualmente all'erogazione di un finanziamento, *“non ha prestato molta attenzione ai documenti del nuovo conto corrente”*; (ii) dichiara di aver comunicato alla banca la variazione del proprio indirizzo il 5.2.2009, ma di aver ricevuto il primo estratto conto al nuovo indirizzo solo in data 30.6.2010, essendosi reso conto solo in quella occasione delle spese applicate; (iii) ribadisce che, avendo la residenza fiscale in Italia, non vi erano le condizioni per applicare le condizioni di un conto estero. Su tale ultimo aspetto, la banca sostiene di aver aperto il conto corrente *“non residenti (Area UE) senza ritenuta fiscale”* *“sulla base e per l'effetto della documentazione fornita dal Cliente stesso, comprovante la sua residenza presso uno stato estero”*, come si evince dal documento d'identità esibito (luogo di residenza: Londra), e del consenso manifestato dal ricorrente con le dovute sottoscrizioni contrattuali.

## DIRITTO

Preliminarmente, è opportuno considerare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'intermediario convenuto, il quale contesta la competenza del Collegio di Milano, affermando che competente sarebbe invece il Collegio di Roma, considerato che il ricorrente ha il proprio domicilio in uno stato estero. Il Collegio, esaminati gli atti e i documenti prodotti in giudizio dalle parti, non ritiene fondata l'eccezione di incompetenza territoriale. Ciò in considerazione del fatto che il ricorrente, pur essendo residente a Londra secondo quanto indicato nel documento d'identità presentato, ha dichiarato in ricorso di essere domiciliato a Milano: infatti, l'art. 1 della Sezione III delle *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* emanate da Banca d'Italia per regolare l'ABF stabilisce espressamente che ai fini delle competenze territoriali *“si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso”*.

Di contro, il Collegio ritiene di dover accogliere l'eccezione preliminare di irricevibilità formulata dall'intermediario convenuto con riguardo a quelle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente, per la prima volta, in sede di ricorso ((i) rimborso di € 63,00 per spese di accredito stipendio dal 30.9.2007 all'11.9.2008; (ii) rimborso di € 20,75 per spese di recupero crediti e interessi di mora applicati a causa del cambio delle coordinate bancarie del conto corrente imposto dalla banca; (iii) rimborso delle spese di chiusura conto, quantificate in € 88,00 ma non ancora addebitate). La presentazione di un reclamo costituisce infatti condizione per l'accesso al sistema dell'ABF, così come previsto dall'art. 1 della Sezione VI delle citate *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*.

Nel merito delle ulteriori richieste del ricorrente, il Collegio non ravvisa legittimi motivi di contestazione dell'operato dell'intermediario convenuto. In questa prospettiva, rileva in particolare la circostanza che la banca ha fornito prova del fatto che il ricorrente, al momento dell'apertura del conto corrente estero, aveva debitamente sottoscritto tutti i



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

documenti contrattuali sottopostigli, dai quali risultavano chiaramente tutte le condizioni contrattuali in seguito contestate dal ricorrente. Tra l'altro, il ricorrente aveva altresì sottoscritto copia dell'autocertificazione di non residenza valutaria, dichiarando di essere residente a Londra e di possedere tutti i requisiti per l'apertura di un conto estero.

Diverse perplessità sorgono, di contro, in merito al comportamento processuale del ricorrente, che in un primo momento sconfessa di aver mai firmato alcun documento relativo all'apertura di un conto corrente estero e, in un secondo momento (di fronte all'evidenza), si difende sostenendo di non aver "*prestato attenzione*" a quanto firmato.

Anche con riguardo alla presunta mancata ricezione degli estratti conto a causa dell'avvenuto cambio di domicilio del ricorrente, a tutto voler concedere, pare comunque evidente che il ricorrente abbia quantomeno ricevuto i primi estratti conto, precedenti al cambio di domicilio, avendo dunque avuto chiaramente modo, anche attraverso tali documenti, di rendersi conto delle condizioni contrattuali che oggi contesta.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO